

**COMUNE DI GAVELLO  
PROVINCIA DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.1**

**Oggetto**

- 1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 ed al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla costruzione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**ART.2**

**Competenze**

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
- 2) Il Sindaco può delegare in tutto o in parte tali funzioni ad impiegati ritenuti idonei.
- 3) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 113 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.S.L.
- 4) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.
- 5) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'art. 113 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai relativi Statuti e Regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
- 6) I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere svolti in forma associata con altri Comuni ai sensi degli artt. 30 e seguenti del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ART.3  
**Responsabilità**

- 1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo usati in modo inadatto.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART.4  
**Servizi gratuiti**

- 1) Sono gratuiti i seguenti servizi di interesse pubblico:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) l'inumazione in campo comune;
  - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - e) il feretro e le spese di trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere le spese ed altri Enti e/o Istituzioni non si facciano carico di tali oneri;
  - f) le operazioni di esumazione ordinarie da campo comune;
  - g) le operazioni di estumulazione ordinarie.

ART.5  
**Atti a disposizione del pubblico**

- 1) Presso il cimitero sono tenuti a disposizione per la consultazione di chiunque possa averne interesse :
  - a) il registro previsto dall'art.52 del D.P.R. 285/1990;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge 241/1990.

**CAPO II**  
**DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

ART.6  
**Depositi di osservazione e obitori**

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione ed all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

## **CAPO III FERETRI**

### **ART.7**

#### **Fornitura gratuita feretri**

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per “inumazione” e sostiene le spese di trasporto del feretro per le persone come previsto dall’art.4 lett. e) del presente regolamento.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta della composizione del nucleo familiare e della situazione economica degli interessati.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **ART.8**

#### **Trattamento antiputrefattivo**

- 1) Se il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo di trasporto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o quando il trasporto venga eseguito dopo 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all’art.32 D.P.R. 285/90, ad eccezione delle salme imbalsamate.

### **ART.9**

#### **Trasferimento di cadavere**

- 1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, ed all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
- 2) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

### **ART.10**

#### **Trasporti da altri Comuni per seppellimento**

- 1) Per le salme provenienti da altro Comune deve essere accertata da parte del personale comunale adibito al cimitero la regolarità dei documenti.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

ART.11  
**Manutenzione**

- 1) Alla manutenzione del cimitero così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale o con forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 30 e seguenti del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ART. 12  
**Operazioni Polizia Mortuaria**

- 1) Sono riservate al personale addetto al cimitero ad eccezione delle operazioni di muratura che sono a carico dei privati :
  - a) inumazione;
  - b) esumazione;
  - c) tumulazioni;
  - d) estumulazione;
  - e) traslazione di salme.

ART.13  
**Ammissione nel cimitero**

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

**CAPO II  
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART.14  
**Disposizioni Generali**

- 1) Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Compatibilmente con le esigenze di detto campo, il cimitero ha pure aree destinate alle tumulazioni in loculi ed a sepolture private.

**CAPO III  
INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

ART. 15  
**Disposizioni generali**

- 1) Le sepolture comuni per inumazione sono della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente a richiesta.

## ART.16

### **Cippo**

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici o portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

## ART.17

### **Tumulazione**

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

## CAPO IV

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

## ART. 18

### **Esumazioni ordinarie**

- 1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/1990 e cioè di 10 anni.
- 2) Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successive sepolture entro un ventennio dalla tumulazione.
- 3) Sono ridotte a 5 anni le inumazioni eseguite dopo un ventennio dalla tumulazione.
- 4) Le esumazioni ordinarie non verranno eseguite ad eccezione di esigenze particolari valutate di volta in volta dal Sindaco, nei mesi da giugno ad agosto.
- 5) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprie ordinanze.
- 6) E' compito dell'incaricato del servizio cimiteriale la valutazione sullo stato di mineralizzazione della salma esumata.
- 7) Delle operazioni di esumazione ordinaria viene data comunicazione ai familiari della salma da esumare.
- 8) I resti mortali, ad avvenuta mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

## ART.19

### **Esumazioni straordinarie**

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altre sepolture dello stesso cimitero o in altro cimitero. Qualora venga richiesta dai familiari è soggetta al pagamento della somma prevista in tariffa.

Il Sindaco autorizza l'esumazione straordinaria di cui sopra dopo aver acquisito il nulla-osta dal Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente. Se non sono trascorsi due anni dalla data di morte, nella richiesta del nulla-osta è necessario allegare copie schede ISTAT dalla quale si ricava la causa di morte.

## ART. 20

### **Estumulazioni**

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari aventi diritto sulla salma, quando la concessione del loculo non sia scaduta o dopo qualsiasi tempo dalla sepoltura se trattasi di tomba di famiglia. Questo tipo di operazione cimiteriale è soggetta al pagamento della somma prevista in tariffa.
  - su ordine dell'autorità giudiziaria.

I resti mortali, ad avvenuta mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune .

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è quello previsto dall'art.18.

- 4) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
- 5) Si considera equiparata all'estumulazione straordinaria l'apertura di loculo occupato (sia in concessione che in tomba di famiglia), per l'inserimento di cassetta ossario.
- 6) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

## ART. 21

### **Raccolta delle ossa**

- 1) Le ossa raccolte in occasione di operazioni di esumazione ed estumulazione, salvo richiesta di collocamento in cellette ossario, loculo o tomba in concessione, devono essere depositate nell'ossario comune.
- 2) Le cassette ossario, ad esclusione di quelle destinate all'ossario comune che sono a carico del Comune, sono a carico del richiedente.

**CAPO V**  
**POLIZIA DEL CIMITERO**

**ART. 22**  
**Orario**

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Sindaco.
- 2) L'orario di apertura al pubblico è affisso all'ingresso del cimitero.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, compatibilmente con la disponibilità del personale addetto al cimitero e per comprovati motivi.
- 4) Ogni accesso al cimitero in occasione di funerali deve essere preventivamente segnalato all'Ufficio di Polizia Mortuaria ed all'addetto al cimitero.

**ART.23**  
**Disciplina all'ingresso**

- 1) E' vietato l'ingresso :
  - a fanciulli minori di anni 10 se non accompagnati;
  - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
  - alle persone in stato di ubriachezza.

**ART.24**  
**Divieti speciali**

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - tenere contegno chiassoso;
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
  - sedere sui tumuli, sui monumenti e camminare sulle tombe.
- 2) All'interno del cimitero si può entrare , di norma, solo a piedi.  
E' consentito, per problemi di deambulazione, il transito con biciclette, nel tratto di viale tra il cancello e il cimitero.
- 3) E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Responsabile Ufficio Polizia Mortuaria.  
Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.
- 4) Chiunque tenesse nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART.25  
**Riti funebri**

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 26  
**Fiori e piante ornamentali**

- 1) Sulle sepolture private ad inumazione, sulle tombe dei campi comuni, nelle aree scoperte delle tombe gentilizie si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici e i rami non invadano le tombe vicine.

**TITOLO III  
CONCESSIONI**

**CAPO I  
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

ART. 27  
**Sepulture private**

- 1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione o inumazione.
- 3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, cellette ossario, ecc.).
- 4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 5) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni e esumazioni.
- 6) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari /ie;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.



## ART.28

### **Durata delle concessioni**

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- 2) La durata è fissata:
  - a) in 50 anni per le cellette ossario;
  - b) in 40 anni per i loculi;
  - c) in 99 anni per le aree cimiteriali.
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.  
Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di adozione della Determinazione del Responsabile Area Tecnica di concessione.

## ART.29

### **Modalità di concessione**

- 1) La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 2) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel caso di ampliamento del cimitero, per le aree disponibili verrà redatto apposito bando nel quale saranno indicati requisiti di priorità.
- 3) La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
- 4) Nei casi in cui la concessione in uso delle sepolture sia determinata da esigenze di interventi o lavori effettuati dal Comune o da altri Enti, la medesima sarà a titolo gratuito per la durata strettamente necessaria all'effettuazione dell'intervento. Su eventuale richiesta di privati per casi particolari, la concessione in uso delle sepolture sarà disposta con atto deliberativo della Giunta Comunale e non potrà superare la durata di mesi 6. In questo caso saranno applicate le seguenti tariffe:
  - Fino a 30 giorni: gratuito
  - Nei mesi successivi la tariffa sarà calcolata in maniera proporzionale al prezzo di cessione del loculo stabilito per quel periodo.

## ART.30

### **Uso delle sepolture private**

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 3) Dovranno essere autorizzate le sepolture di persone non rientranti nella categorie indicate al comma 2, ma che siano legate al concessionario da motivi affettivi.
- 4) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

## ART.31

### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nelle sepolture private costruite dal Comune, lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
- 3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

## ART. 32

### **Costruzione dell'opera – Termini**

- 1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di tombe di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3) Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di mesi 6.

## CAPO II

### **SUBENTRI, RINUNCE**

## ART. 33

### **Subentri**

- 1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 30 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 30, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 3) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 30, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
- 4) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### ART.34

##### **Rinuncia di concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salme o quando, essendo stata occupata, le salme siano trasferite in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a

$$\frac{1}{2 \times n. \text{ anni}}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ART.35

##### **Rinuncia a concessione di aree libere**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ART.36

##### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tomba di famiglia o cofano sepolcrale salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

- 2) In tali casi spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

- 3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio

di Polizia Mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli od a condizione alcuna.

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **ART.37**

##### **Revoca**

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92 secondo comma del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ART.38**

##### **Decadenza**

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 32;
  - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi alla manutenzione delle sepoltura previsti dall'art.31;
  - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e d) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### ART.39

#### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### ART.40

#### **Estinzione**

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 28, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
- 2) Alla scadenza delle concessioni di aree per sepolture di famiglia gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

### TITOLO IV

### LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

#### CAPO I

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### ART.41

#### **Accesso al cimitero**

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.
- 3) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata al versamento di un deposito cauzionale stabilito dal tariffario, da prestarsi anche con eventuale polizza fideiussoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.
- 4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 24 in quanto compatibile.

#### ART.42

#### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

- 1) I singoli progetti per la costruzione di sepolture private dovranno essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del competente Organo Sanitario della A.S.L., secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90.
- 2) Il numero massimo dei loculi costituenti l'opera è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, arrotondata all'unità superiore. Eventuali deroghe possono essere autorizzate in fase di approvazione di progetto solamente per armonizzare le nuove costruzioni con quelle già esistenti. In ogni caso il numero massimo di loculi in elevazione sopra il piano campagna non può essere superiore a quattro.
- 3) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 4) Ogni variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 5) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente far pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale una comunicazione con la descrizione dei lavori da eseguire.
- 6) I concessionari che acquistano n. 4 loculi in colonna hanno la facoltà di posizionare sul frontespizio la dicitura: "Famiglia ....."

#### ART.43

#### **Responsabilità**

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### ART.44

#### **Recinzione aree – materiali di scavo**

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta asportati dal cimitero; in ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### ART.45

#### **Introduzione e deposito di materiali**

- 1) E' permessa la circolazione, all'interno del cimitero, dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

#### ART.46

#### **Orario di lavoro e sospensione dei lavori in occasione commemorazione defunti**

- 1) Non è consentito lavorare nei giorni festivi salvo quanto previsto dal comma 3° dell'art. 24.
- 2) L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.
- 3) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

#### ART.47

#### **Vigilanza**

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle comunicazioni e permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione del Sindaco e del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dei provvedimenti previsti dalla legge.

#### ART.48

#### **Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

- 1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2) Il personale del cimitero è tenuto altresì:
  - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
  - eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - ricevere compensi da parte del pubblico o di ditte;
  - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

ART.49

**Registro delle operazioni cimiteriali**

- 1) Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ART.50

**Scadenario delle concessioni**

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alla scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

**CAPO II  
DISPOSIZIONI FINALI**

ART.51

**Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

ART.52

**Cautele**

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi, inumazione, esumazione, traslazione, ecc., o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART.53

**Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

- 1) Ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, spetta al Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, esclusa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.



- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi art. 42 del suddetto T.U.E.L.
- 3) Eventuali atti relativi ad interventi finanziari e tecnico-manutentivi sono demandati ai Responsabili dei relativi Servizi.

#### ART.54

#### **Concessioni pregresse**

- 1) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### ART.55

#### **Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

## TARIFFARIO

### 1) CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

Durata 99 anni

LIRE 1.000.000.=/mq.

### 2) CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

Durata 40 anni

LIRE 2.500.000.= cadauno

### 3) CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO

Durata 50 anni

LIRE 350.000.= cadauna

## DIRITTI CIMITERIALI

1) INUMAZIONI	£. 290.000.=
2) TUMULAZIONI	
- chiusura loculi frontali con fornitura mattoni	£. 140.000.=
- chiusura loculi frontali senza fornitura mattoni	£. 130.000.=
- chiusura loculi laterali con fornitura mattoni	£. 190.000.=
- chiusura loculi laterali senza fornitura mattoni	£. 160.000.=
- chiusura degli ossari con fornitura mattoni	£. 80.000.=
- chiusura degli ossari senza fornitura mattoni	£. 77.000.=

### 3) ESTUMULAZIONI

- da loculi frontali con fornitura mattoni £. 240.000.=
- da loculi frontali senza fornitura mattoni £. 210.000.=
- da loculi laterali con fornitura mattoni £. 270.000.=
- da loculi laterali senza fornitura mattoni £. 240.000.=

### 4) ESUMAZIONI DA TOMBE IN TERRA

- con fornitura di mattoni £. 240.000.=
- senza fornitura mattoni £. 220.000.=

### 5) ESTUMULAZIONI DA TOMBINI

- a corpo con mattoni £. 240.000.=
- a corpo senza mattoni £. 230.000.=

### 6) DEMOLIZIONE TOMBINI

- a corpo £. 160.000.=

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	Descrizione	pagina
1	Oggetto	1
2	Competenze	1
3	Responsabilità	2
4	Servizi gratuiti	2
5	Atti a disposizione del pubblico	2

#### CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo	Descrizione	pagina
6	Depositi di osservazione e obitori	2

#### CAPO III FERETRI

Articolo	Descrizione	pagina
7	Fornitura gratuita feretri	3

#### CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo	Descrizione	pagina
8	Trattamento antiputrefattivo	3
9	Trasferimento di cadavere	3
10	Trasporti da altri Comuni per seppellimento	3

### TITOLO II CIMITERI

#### CAPO I CIMITERI

Articolo	Descrizione	pagina
11	Manutenzione	4
12	Operazioni di Polizia Mortuaria	4
13	Ammissione nel cimitero	4

#### CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	Descrizione	pagina
14	Disposizioni generali	4

### CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo	Descrizione	pagina
15	Disposizioni generali	4
16	Cippo	5
17	Tumulazione	5

### CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo	Descrizione	pagina
18	Esumazioni ordinarie	5
19	Esumazioni straordinarie	6
20	Estumulazioni	6
21	Raccolta delle ossa	6

### CAPO V POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo	Descrizione	pagina
22	Orario	7
23	Disciplina all'ingresso	7
24	Divieti speciali	7
25	Riti funebri	8
26	Fiori e piante ornamentali	8

## TITOLO III CONCESSIONI

### CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo	Descrizione	pagina
27	Sepulture private	8
28	Durata delle concessioni	9
29	Modalità di concessione	9
30	Uso delle sepulture private	9
31	Manutenzione, canone annuo, affrancazione	10
32	Costruzione dell'opera - Termini	10

### CAPO II SUBENTRI, RINUNCE

Articolo	Descrizione	pagina
33	Subentri	10
34	Rinuncia di concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	11
35	Rinuncia a concessione di aree libere	11
36	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	11-12

### CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo	Descrizione	pagina
37	Revoca	12
38	Decadenza	12
39	Provvedimenti conseguenti la decadenza	13
40	Estinzione	13

## TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

### CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo	Descrizione	pagina
41	Accesso al cimitero	13
42	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	14
43	Responsabilità	14
44	Recinzione aree – materiali di scavo	14
45	Introduzione e deposito materiali	14
46	Orario di lavoro e sospensione dei lavori in occasione commemorazione defunti	15
47	Vigilanza	15
48	Obblighi e divieti per il personale del cimitero	15

## TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo	Descrizione	pagina
49	Registro delle operazioni cimiteriali	16
50	Scadenario delle concessioni	16

### CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo	Descrizione	pagina
51	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	16
52	Cautele	16
53	Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	16-17
54	Concessioni pregresse	17
55	Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	17

TARIFFARIO		18-19
------------	--	-------